

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1743

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZACCAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1995

---

Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si vuole chiarire, in considerazione della sua peculiarità, la natura del rapporto di lavoro che intercorre tra i parlamentari e coloro che con essi collaborano nell'espletamento del loro mandato e delle funzioni inerenti alle cariche rivestite.

È nostra opinione che una norma che chiarisca la natura di tale rapporto non violi l'autonomia delle Camere e non intervenga in una materia riservata agli organi di giurisdizione domestica ma permetta, allo stesso tempo, di definire i rapporti con tutti quei soggetti che svolgono, nelle più diverse forme, attività di ricerca, consulenza, collaborazione che sono di supporto all'attività parlamentare.

È specificato chiaramente, al comma 2 dell'articolo 1 che la collaborazione con i parlamentari non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nè tantomeno può farsi rientrare unicamente nella categoria dei rapporti «di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato» (ex articolo 409, n. 3, del

codice di procedura civile), dal momento che tali collaborazioni possono assumere, in concreto, la più varia connotazione, come insegna l'esperienza.

Interesse del legislatore è quindi solo quello di dichiarare che il collaboratore non è mai un dipendente di lavoro subordinato ma che la sua è una figura professionale *sui generis* che si può esplicitare in varie forme di collaborazione.

È importante sottolineare che il disegno di legge con la generica dizione di «collaboratori» ha inteso riguardare tutti i soggetti che hanno un rapporto diretto con i parlamentari a cagione dell'ufficio di questi ultimi, quindi oltre agli assistenti parlamentari veri e propri anche coloro che - con varie denominazioni - coadiuvano i Presidenti di Commissione ed i componenti del Consiglio di Presidenza.

Infine, il comma 3 dell'articolo 1 dispone che i collaboratori siano tenuti al segreto su quanto appreso per ragione o nello svolgimento della propria attività stabilendo in caso di violazione l'applicazione della sanzione ex articolo 622 del codice penale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I parlamentari della Repubblica possono avvalersi, nell'espletamento del loro mandato e delle funzioni inerenti alle cariche rivestite all'interno degli organismi parlamentari, dell'opera di uno o più collaboratori, secondo le disposizioni in vigore negli ordinamenti delle Camere di appartenenza.

2. Le collaborazioni di cui al comma 1 non comportano l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

3. I collaboratori di cui al comma 1 sono tenuti al segreto su quanto appreso per ragione o nello svolgimento della propria attività. In caso di violazione del segreto si applica l'articolo 622 del codice penale.

